

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto da:

Dott. Maria Mura Presidente

Dott. Mario Farina Giudice

Dott. Maria Isabella Delitala Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012 promossa da ***** elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell'avv. ***** che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione del *****

ricorrente

contro

*****elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione

resistente

e con l' intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica

intervenuto per legge

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: Conclude come in ricorso e memorie ex art 183 cpc.

Nell'interesse della resistente:

1. Dichiarare la separazione personale;
2. Assegnare la casa coniugale alla ***** perché vi abiti con la figlia minore;
3. Stabilire l'affidamento condiviso della figlia minore e stabilire che il padre veda la figlia quando vorrà con accordi assunti direttamente tra i medesimi;
4. stabilire che a titolo di mantenimento della moglie e della figlia il ***** corrisponda l'importo mensile di € 600 (€ 200 e € 400 rispettivamente);
5. in subordine confermare l'ordinanza del *****;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato *****, affermando di aver contratto matrimonio il ***** con *****, che dal matrimonio è nata una figlia, ***** il *****, che il matrimonio si è rivelato infelice e dal ***** i coniugi vivono separati in casa, ha domandato che fosse dichiarata la separazione giudiziale, l'affidamento condiviso della figlia minore, l'assegnazione della casa tenuto conto della divisibilità, e l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia.

La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di separazione, affermando che il ricorrente l'ha sempre umiliata e criticata, costringendola ad un rendiconto minuzioso delle spese. Ha dichiarato che il rapporto del ricorrente con la figlia è totalmente anaffettivo ed ha chiesto la separazione con addebito al ricorrente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo della figlia minore ed un assegno per il mantenimento proprio e della figlia.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Presidente del Tribunale, in via temporanea ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, assegnando la casa coniugale alla resistente, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori e determinando in € 120 il contributo dovuto ogni mese dal ***** a titolo di mantenimento della figlia minore.

Nella seconda fase del giudizio davanti al Giudice istruttore, le parti hanno insistito nelle rispettive domande.

Con ordinanza del 29.7.2013 il giudice ha aumentato ad € 200 mensili il contributo dovuto dal ***** per il mantenimento della figlia.

Con ordinanza del 5.9.2014 il giudice ha rideterminato in complessivi € 250 mensili la somma che il ***** deve corrispondere alla ***** quale contributo per il mantenimento della stessa (€50) e della figlia minore (€ 200), oltre al 50% delle spese straordinarie.

La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testi, dopo l'intervento del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte.

La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Dalle risultanze processuali e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, anche considerato che i coniugi vivono da tempo separati di fatto, si evidenzia chiaramente che tra i coniugi esiste attualmente una situazione di disinteresse che rende indubbiamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e potrebbe essere pregiudizievole per la figlia minore.

La resistente, nel concludere, ha rinunciato alla domanda di addebito originariamente proposta.

Relativamente all'affidamento della figlia minore *****, osserva il Tribunale che “...*la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c., è derogabile solo*

quando la sua applicazione risulti pregiudizievole all'interesse del minore..." (Cass., 19 maggio 2010, n.12308): non risultando in atti motivi di inidoneità per alcuno dei due genitori, ritiene il Collegio che debba essere accolta la concorde domanda di affidamento condiviso della figlia minore e la sua collocazione prevalente presso il domicilio della madre, con la quale convive dal tempo della separazione ***** deve, dunque, essere affidata ad entrambi i genitori e dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.

I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità anche separatamente.

Quanto alle modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenuto conto dell'età di *****, oggi diciassettenne, si ritiene opportuno stabilire che la minore stia con il padre secondo gli accordi tra gli stessi interessati e compatibilmente con le esigenze lavorative del ***** e di studio della minore; è peraltro opportuno che trascorra con il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera, nonché, alternativamente di anno in anno, una settimana durante le vacanze di Natale, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e, nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, in periodi da concordare tra i genitori e la minore.

Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla *****, con la quale convive la figlia minore.

Infine, quanto agli aspetti economici, osserva il Collegio che la ***** lavora presso un discount ed attualmente percepisce una retribuzione mensile media netta pari a € 650 (v CU 2016).

Non è risultato provato che attualmente eserciti, neppure saltuariamente, l'attività di estetista, avendo tutti i testi riferito di aver usufruito di tali prestazioni negli anni in cui la resistente ancora non lavorava presso il discount.

Il ***** attualmente percepisce un reddito mensile medio netto pari a circa € 1.445 (v CU 2016) . Considerato che il ***** paga € 250 quale canone di locazione (v contratto), € 91 per un finanziamento con ***** (scadenza gennaio 2017), dovendosi ritenere estinto il prestito INPDAP (€ 140) (v contratto e buste paga), e che entrambe le parti devono contribuire al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale assegnata alla ***** (€ 2.796 ogni 6 mesi pari a €243 per ciascuno al mese), ritiene equo il Collegio, determinare in € 250 l'assegno mensile a carico del ***** per il mantenimento della ***** (€ 50) e della figlia minore (€ 200), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultima.

Deve precisarsi, a tale proposito, che, salvo diverso accordo delle parti, le “spese ordinarie” sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani dei figli, mentre le “spese straordinarie”, sono gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009; tra le pronunce dei giudici di merito v. a titolo esemplificativo Tribunale Roma sez. I – 5 maggio 2014 n. 9688; Tribunale di Taranto, n. 321, del 22 febbraio 2010; Tribunale di Palermo, n. 4214, del 09 ottobre 2012).

Relativamente alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo, devono essere considerate “ordinarie” le spese effettuate per materiale di cancelleria, l’abbigliamento, per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, abbonamenti per il trasporto pubblico urbano, ricariche del telefono, la mensa scolastica, e “straordinarie” l’acquisto di libri all’inizio dell’anno scolastico, la quota di iscrizione alle gite scolastiche, i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche, le spese per attività sportive agonistiche con relativa attrezzatura, e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento quali le tasse scolastiche, le spese per la formazione universitaria (tasse iscrizione e acquisto testi), le spese di trasporto extraurbano, le spese per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, i corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, per motocicli ed autovetture.

Relativamente alle esigenze sanitarie devono ritenersi spese ordinarie le c.d. "cure ordinarie", come le visite mediche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi), visite di controllo routinarie. Diversamente, devono essere qualificate "straordinarie" le spese concernenti un intervento chirurgico, i trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, la spesa per gli occhiali da vista o l'apparecchio ortodontico. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo di inizio anno scolastico, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).

Considerato che la ***** ha rinunciato alla domanda di addebito e di affidamento esclusivo, seppure solo successivamente all’istruttoria, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. dichiara la separazione personale di *****nato a *****e *****nata a ***** il *****;
2. affida ad entrambi i genitori la figlia minore *****;
3. dispone che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia, stabilendo,

limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità anche separatamente;

4. stabilisce che la figlia minore abbia collocazione prevalente presso la madre e stia con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori, secondo gli accordi tra gli stessi interessati e compatibilmente con le esigenze lavorative del *****e di studio della minore, la quale, comunque, trascorrerà con il padre il fine settimana, a settimane alterne, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera, nonché, alternativamente di anno in anno, una settimana durante le vacanze di Natale, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e, nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto, in periodi da concordare tra i genitori e la minore;

5. ai fini delle registrazioni anagrafiche indica quale luogo di residenza della minore quello della madre;

6. assegna la casa coniugale alla *****;

7. dispone che il ***** contribuisca di mantenimento del coniuge e della figlia minore versando entro il giorno 5 di ogni mese alla ***** l'importo di € 250, di cui € 50 per il coniuge ed € 200 per la minore, oltre alle spese straordinarie, quali quelle mediche non garantite dal SSN, scolastiche e ricreative, da sostenere per il minore, nella misura del 50%;

8. compensa tra le parti le spese del giudizio.

Cagliari, il 12.9.2016

Il Presidente
dott Maria Mura

Il Giudice estensore
dott Isabella Delitala